



SENT. N. 87/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23612 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

S.P.R., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, il

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis* n. 77, rappresentato

e difeso, in forza di procura allegata al ricorso, dall'Avv. Tommaso Fumero del

foro di Massa Carrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo, sito in Pino Torinese (TO), Via Galilei n. 6, PEC:

avvtommasofumero@domiciliopec.it

CONTRO

-MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore;

-MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale per il personale militare,
in persona del legale rappresentante pro tempore;

-MINISTERO DELLA DIFESA, Stato Maggiore della difesa, in persona del
legale rappresentante pro tempore;

-MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della previdenza militare

	e della leva, in persona del legale rappresentante pro tempore;	
	-MINISTERO DELLA DIFESA, Comando Generale dell’Arma dei	
	Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore;	
	-INPS, Direzione Provinciale di Torino, Ufficio pensioni e contributi, in	
	persona del Presidente pro tempore.	
	ESAMINATI gli atti e documenti di causa;	
	VISTO il Codice di Giustizia Contabile;	
	UDITI, all’udienza del 16 maggio 2024, la difesa del ricorrente e la difesa	
	dell’INPS, come da verbale.	
	FATTO	
	Con il presente ricorso il Sig. R. ha formulato le seguenti domande nel	
	merito:	
	<i>“- in considerazione che il giudice contabile con sentenza n. 64/2014 ha</i>	
	<i>giudicato, salvaguardando la “PPO” erogata al ricorrente, la natura</i>	
	<i>risarcitoria, per fatti accaduti durante il periodo di leva;</i>	
	<i>- accertata e dichiarata la nullità dei verbali delle CMO, (per le ragioni sopra</i>	
	<i>riportate), i quali, di fatto, hanno mantenuto in servizio il ricorrente per tutto</i>	
	<i>questo tempo;</i>	
	<i>- in considerazione del decreto di promozione a capitano, adottato nel 2004,</i>	
	<i>notificato nel 2009, con effetti retroattivi all'anno 1983;</i>	
	<i>a) di valutare il DM 2004 quale atto di avvio di un procedimento in autotutela</i>	
	<i>per la ricostruzione della carriera nell'Arma dei Carabinieri, quale</i>	
	<i>amministrazione di appartenenza del ricorrente sin dall'origine;</i>	
	<i>b) di trasferire i diritti giuridici ed economici di cui alla sentenza n. 64/14 sulla</i>	
	<i>nuova pos. 2/23406, valutando tutti i benefici che non sono stati applicati con</i>	
	- pag. 2 di 12 -	

la pos. n. 23406, definita risarcitoria;

c) di accertare la seconda posizione 2/23406 quale transito nell'Arma dei Carabinieri e relativo cumulo con la posizione risarcitoria, valutando una posizione previdenziale a carico dell'Arma con diritto alla ricostruzione di carriera, provvedendo alla ricostruzione giuridica ed economica dei diritti pienamente soggettivi in materia di risarcimento da perdita di chance e di ricostruzione carriera;

d) riconoscere il risarcimento del danno biologico per mobbing, sulla base degli allegati 45 e 46 del presente ricorso, nonché di apposita CTU;

e) nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della doppia posizione Arma dei Carabinieri n. 2/23406, ordinare l'applicazione del dm 2004 per la ricostruzione carriera nell'Esercito oppure valutare il riconoscimento di una seconda posizione previdenziale relativa all'Arma dei Carabinieri aggiuntiva, essendo il ricorrente, all'inizio della carriera, dal 19.9.1973 fino al 21.10.1974, un carabiniere con il riconoscimento di contributi figurativi della posizione esercito, dal 22.10.1974 alla contestata cessazione dal servizio;

f) voglia infine pronunciarsi nel merito della ricostruzione degli elementi del diritto all'esenzione della trattenuta "et" alla rideterminazione del quantum debeatur con arretrati, considerata l'istanza INPS (ex Inpdap) avente ad oggetto il diritto ad una pensione autonoma (all. n. 42), considerate le istanze del 5.10.2000 e 3.11.2000 (all. 42 bis) citate all'interno della predetta istanza all'INPS (alle quali si rimanda in ordine alle motivazioni addotte), considerata la suddetta istanza a firma dell'avvocato Viola (all. 20) non essendo stati applicati i benefici combattentistici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 336/1970, estesi agli invalidi di servizio ai sensi della legge n. 539/1950, in

esito soprattutto al riconoscimento di equiparazione tra invalidi di guerra e invalidi di servizio riconosciuta dalla Sentenza 64/14 (all. 37); considerata inoltre la doverosa ricostruzione giuridica ed economica.

Con vittorie di spese, diritti ed onorari di causa.”.

Con la memoria di costituzione il Ministero della Difesa ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché *“formato in maniera confusa e priva dell'indicazione/allegazione della tipologia dei vizi ritenuti sussistenti di qualsivoglia provvedimento pensionistico adottato nei confronti del ricorrente”*; ha altresì chiesto di dichiarare in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo per la pretesa della nuova posizione contributiva e previdenziale fondata sulla presunta illegittimità del decreto dirigenziale 17/3/2004; in via gradata, di rigettare il ricorso *“in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto”*.

L'INPS, nella propria memoria di costituzione, ha chiesto di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'INPS e, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno da mobbing/demansionamento, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice amministrativo; nel merito ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato.

In vista dell'udienza di discussione del 16 maggio 2024 parte ricorrente ha depositato una memoria, in cui ha evidenziato la legittimazione passiva dell'INPS in quanto coobbligato insieme al Ministero essendo le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della P.A.; ha ribadito la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti anche per la fattispecie in esame, ripercorrendo le supposte irregolarità compiute dall'amministrazione.

Dagli atti versati in giudizio si desume che il ricorrente è stato arruolato presso

l'Arma dei carabinieri dal 19/9/1973 al 20/10/1974.

In data 21/10/1974 è stato ammesso all'Accademia di Modena e successivamente, dal 04/01/1984, collocato nella riserva per infermità contratta durante il servizio quale ufficiale dell'Esercito.

Con processo verbale n. 1126 in data 26/03/1984 la C.M.O. di Milano giudicava il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio militare per le infermità *“gastropatia in atto con marcata deformazione piloro bulbare”* (ascrivibile alla 6^a ctg per anni 4 dal 4.1.1984).

Il Comitato per le Pensioni privilegiate, nella seduta del 08/05/1985, giudicava l'infermità *“ulcera duodenale”*, non dipendente *“in quanto trattasi di affezione prevalentemente a sfondo neuro distonico sull'insorgenza e decorso della quale nessuna o scarsa influenza può aver esercitato il breve servizio anche sotto il profilo concausale efficiente e determinante.*

Successivamente, con parere n. 5428/1985 emesso in data 02/12/1986, il Collegio Medico Legale Direzione generale della Sanità Militare riconosceva l'infermità *“gastroduodenite sospetta ulcerosa”* dipendente da causa di servizio.

Delle altre due infermità da cui il ricorrente risultava affetto, l'*“ernia iatale da scivolamento con discreto reflusso esofageo”* è stata valutata non dipendente da causa di servizio allo stato degli atti dal CPPO (succitato) come da processo verbale n. 1126 del 26/3/1984 della Commissione Medica di Milano; l'infermità *“lussazione esposta 1^a interfalangea indice sx”*, pur dipendente è stata ritenuta non ascrivibile a categoria di pensione con processo verbale n. 114 in data 11.1.1988 dalla Commissione medico ospedaliera di Torino.

	Conseguentemente con decreto n. 153 del 21/11/1989 la Direzione generale del	
	Ministero della Difesa ha liquidato in favore del ricorrente la pensione	
	privilegiata ordinaria di tabella A - 6ª categoria dal 4/1/1984 al 03/01/1988 e	
	dal 04/01/1988 a vita per l'infermità " <i>ulcera duodenale</i> ".	
	Con decreto n. 415 del 9/9/2014, la stessa è stata riliquidata dal 04/01/1989 a	
	vita in applicazione dell'art. 56 del T.U. di cui al D.P.R. 1092/1973.	
	Con decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 11/04/1986, il Sig.	
	R., già collocato nella riserva con il grado di Tenente, è stato promosso al	
	grado di Capitano con anzianità 03/01/1984 e collocato nella riserva a decorrere	
	dal 4 gennaio 1984.	
	Con decreto del 17 marzo 2004 è stata modificata la data di decorrenza del	
	grado di Capitano dal 3 gennaio 1984 al 1° settembre 1983 (quindi con	
	anzianità di grado e con decorrenza agli effetti amministrativi 1° settembre	
	1983).	
	Secondo la tesi di parte ricorrente, la cessazione dal servizio sarebbe dovuta	
	avvenire dalla data del verbale del 22 novembre 2004 (anziché 4 gennaio 1984);	
	pertanto il ricorrente ritiene illegittimo il decreto dirigenziale del 17 marzo	
	2004.	
	Il Ministero della Difesa, negli atti depositati, evidenzia che su tali censure si è	
	già espresso il Consiglio di Stato, Sez. III, con il parere n. 2559/06 reso	
	nell'adunanza del 9 ottobre 2007 in relazione al ricorso straordinario al	
	Presidente della Repubblica (decreto decisorio in data 23 aprile 2008) proposto	
	dal Sig. R. avverso la mancata ricostruzione di carriera a seguito di	
	accertamento sanitario definitivo, dichiarandolo inammissibile.	
	Il Ministero resistente ha altresì evidenziato che, con nota n. 4154 del	
	- pag. 6 di 12 -	

06/03/2014, il Comando Regione Militare Nord ha precisato che al ricorrente non competeva la rideterminazione del trattamento pensionistico in quanto alla data del congedo percepiva lo stesso trattamento economico; e che, in applicazione della sentenza n. 64 del 26/06/2014 della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per il Piemonte - che ha riconosciuto la natura risarcitoria della pensione privilegiata, con conseguente diritto alla relativa esenzione fiscale - quest'ultima veniva disposta con nota n. 88685 del 11/07/2018.

Parte ricorrente lamenta altresì l'esistenza di altri fascicoli amministrativi a sé intestati, richiedendo un'unica posizione contributiva.

A tal proposito il Ministero resistente evidenzia che il riferimento ad una numerazione differente nelle comunicazioni con l'interessato è stata dovuta ad un disguido di carattere organizzativo che ha comportato la duplicazione del fascicolo cartaceo, ma non ha comportato una duplicazione della posizione contributiva del ricorrente che per legge è e rimane unica.

All'udienza del 16 maggio 2024 la difesa di parte ricorrente ha richiamato gli atti depositati, contestando l'eccezione preliminare sulla carenza di legittimazione passiva dell'INPS e sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti. La difesa di parte ricorrente ha dichiarato, inoltre, di rinunciare espressamente alla domanda di cui al punto *d)* del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio in discussione, cioè quella inerente il risarcimento del danno biologico per mobbing. Ha insistito pertanto sull'accoglimento del ricorso, ad eccezione del punto *d)* di cui sopra.

La difesa dell'INPS ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni già svolte in atti.

Esaurita la discussione, a seguito di camera di consiglio, il giudizio è stato

definito, ed il dispositivo letto ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

1. Con riferimento alla domanda di cui al punto *d)* (riconoscimento del risarcimento del danno biologico per mobbing), per espressa dichiarazione resa dal difensore nel corso dell'udienza del 16 maggio 2024, parte ricorrente vi ha rinunciato.

A tal proposito si evidenzia che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; detta rinuncia va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte, e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione dell'azione.

La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c. e 106 c.g.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che, con riferimento alla domanda di cui al punto *d)* delle conclusioni del ricorso, sia intervenuta la cessazione della materia del contendere, avendo il difensore del ricorrente dichiarato espressamente, all'udienza di discussione del 16 maggio 2024, di rinunciare alla domanda di risarcimento di cui al punto *d)* delle conclusioni del

ricorso.

2. Con riferimento alla questione di giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, si evidenzia che la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (tra le tante Cass. SS.UU. n. 8317/2010, n. 18076/2009, n. 27187/2006, n. 12722/2005) afferma “che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 16 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale, come quando sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale. In tali controversie la Corte dei Conti ha il potere -dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego, relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego. La giurisdizione della Corte dei conti infatti ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il provvedimento determinativo del trattamento economico -che l'ente pubblico datore di lavoro deve necessariamente comunicare all'ente previdenziale - viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale, all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla Corte dei conti. Non si tratta dunque, nel

giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, di esaminare neppure in via incidentale la legittimità' di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico dell'impiegato e quindi relativi al rapporto di pubblico impiego, ancorché' di questo costituiscano l'atto finale ed il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione...Va quindi affermato il principio per cui "La Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché' degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere -dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro".

3. Nel caso in esame, questa Corte scruta la posizione previdenziale del Sig. R., e, solo in via incidentale e presupposta, gli atti amministrativi intervenuti, come chiarito sopra.

Ebbene, in quest'ottica, si ritiene che le domande formulate dal ricorrente siano da rigettare.

Infatti, per quanto riguarda la supposta duplice posizione contributiva, essa appare sfornita di prova, e, al contrario, smentita dalle precisazioni dell'amministrazione resistente, che ha spiegato che la numerazione differente nelle comunicazioni con l'interessato è stata dovuta ad un mero disguido di carattere organizzativo che ha comportato la duplicazione del fascicolo cartaceo ma non ha comportato una duplicazione contributiva del ricorrente che

è rimasta unica.

Per quanto riguarda la sentenza n. 64/2014 della Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per il Piemonte, che ha riconosciuto la natura risarcitoria della pensione privilegiata, con conseguente diritto alla relativa esenzione fiscale, dagli atti risulta che quest'ultima è stata disposta con nota n. 88685 del 11/07/2018.

Per quanto riguarda le doglianze riguardanti le conseguenze previdenziali derivanti dalla mancata ricostruzione in carriera a seguito di accertamento sanitario definitivo, deve essere osservato che, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (parere 2559/06), la situazione giuridica ha assunto carattere di definitività, determinando in modo vincolato la conseguente posizione economica, conseguentemente anche la domanda formulata in questa sede deve essere rigettata.

4. Si osserva, per il resto, che, alla luce del disposto degli artt. 152 e 153 c.g.c., il ricorso, per come formulato, si presenta assai poco chiaro, sia nell'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto che nella precisazione delle conclusioni, conducendo, pertanto, se non ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso, senz'altro ad una pronuncia di rigetto dello stesso per infondatezza.

5. In ragione della peculiarità della fattispecie, si ritiene di compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di cui al punto *d*) del ricorso (domanda di risarcimento del danno biologico per mobbing); rigetta, per il resto, il ricorso. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, il 16 maggio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16/07/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente